

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 49 CPA

In ottemperanza dell'ordinanza del T.A.R. Lazio – Sez. I Bis n. 1823/2020, resa sul giudizio iscritto al numero di ruolo generale 14393/2019.

Il sottoscritto Avv. Claudia Caradonna (C.F. CRDCLD83H61H700E, avv.claudiacaradonna@pec.it, fax 0916251857), nella qualità di difensore della Sig.ra **Sig.ra Orlandi Melany** nata a Tivoli (RM) il 13 febbraio 1994 (C.F. RLNMNY94B53L182A) e residente a Guidonia Montecelio (RM) in via Forlì n. 16, nel giudizio

CONTRO

il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, la Commissione per gli accertamenti psico-fisici e nei confronti - n.q. di controinteressato - del Sig. Squadrito Angelo (non costituito in giudizio)

PROVEDE ALL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PER PUBBLICI PROCLAMI RAPPRESENTANDO QUANTO SEGUE:

1) INDICAZIONE NOMINATIVA DEI SOGGETTI INSERITI NELLA GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO:

Controinteressati sono tutti coloro i quali risultano inseriti nelle graduatorie finali di merito del “Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato in G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019, già depositate in atti di causa e che **SI ALLEGANO AL PRESENTE AVVISO.**

2) L'AUTORITA' GIUDIZIARIA ADITA è il TAR LAZIO sede di Roma sez. I bis;

3) Il NUMERO DI R.G. è il 14393/2019 Reg. Ric.

4) ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:

- **giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici** presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. 374397/2-11 dell'11 novembre 2019 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la ricorrente è stata dichiarata “...*INIDONEA al concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale*” in quanto «è stata riscontrata affetta da *IPERCOLESTEROLEMIA > 240MG/DL (LETTERA B PUNTO 1)*, condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva tecnica riguardante

l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare»»;

- **graduatoria di merito, da approvarsi**, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- **atti, documenti e verbali (non conosciuti), redatti dalla Commissione** e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi gli esami di laboratorio, nella parte in cui risulta indicato un valore di ipercolesterolemia >240 mg/dl;

- ove occorra e per quanto di ragione, **D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa**, insieme ai relativi allegati, concernente la *“Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”* con riguardo alla *“lettera B) Disendocrinie, dismetabolismi ed enzimopatie”* della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare nella parte in cui, al *punto 1)*, annovera tra le cause di non idoneità *“I difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea, tra cui le dislipidemie”* e precisa che *“Nella valutazione delle dislipidemie si terrà conto dei valori di laboratorio (colesterolo totale superiore a 240 mg/dl o trigliceridi superiori a 200 mg/dl) e dei criteri clinico-strumentali (presenza di xantomi, gerontoxon, steatosi epatica, etc.)”*;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in *malam partem*, **art. 10, comma 7, lett b), punto 1 del bando di concorso**, nella parte in cui dispone che *“saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da imperfezioni ed infermità contemplate nel Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l'applicazione delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente comma 4”*, nonché dell'**art. 10, comma 7, lett b), punto 4 del bando di concorso**, nella parte in cui dispone che *“saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel. presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere;*

- ove occorra e per quanto di ragione, **art. 10, comma 8, del bando di concorso**, nella parte in cui dispone che *“il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali”*;

- ove occorra e per quanto di ragione, delle *“Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma*

quadriennale” pubblicate nella G.U.R.I. – 4^a serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019;

- **ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale**, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

5) SUNTO DEL GRAVAME (CON LE RELATIVE CONCLUSIONI)

Con ricorso proposto avverso il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell’Arma dei carabinieri e la Commissione per gli accertamenti psico-fisici, incardinato innanzi al Tar del Lazio (numero di ruolo generale 14393/2019) la ricorrente ha impugnato i predetti atti chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare.

Esponiva **in fatto** di avere partecipato al concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale - indetto con bando del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri del 15 marzo 2019, pubblicato nella G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019 - quale VFP1 in servizio ai sensi dell’art.1, comma 1, lettera a) del bando di concorso sopra citato.

La ricorrente, dopo avere superato le prove scritte di selezione nonché le prove di efficienza fisica, veniva ritenuta non idonea (con comunicazione dell’ 11 novembre 2019, notificata *brevi manu*) dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici con la seguente motivazione “*è stata riscontrata affetta da IPERCOLESTEROLEMIA > 240MG/DL (LETTERA B PUNTO 1), condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall’art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare”*”.

In via riassuntiva si rammenta che il gravame è stato affidato al seguente **motivo di diritto**:

ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRONEA VALUTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO SOTTO IL PROFILO DELL’INSUSSISTENZA DEI MOTIVI OSTATIVI ALL’ASSUNZIONE, DIFETTO E INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA ED ERRORE SUL METODO DI ACCERTAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE TECNICHE ALLEGATE AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA DIFESA 4 GIUGNO 2014. VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 7, LETT B), PUNTI 1 E 4, DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 90 DEL 15 MARZO 2010. ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 E SS. MM. II.

La ricorrente, precisamente lamentava l’illegittimità del provvedimento di esclusione poichè era stata giudicata “*inidonea*” in quanto “*è stata riscontrata affetta da IPERCOLESTEROLEMIA > 240MG/DL (LETTERA B PUNTO 1), condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall’art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante*

“Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare”.

Tale illegittimità è emersa, *in primis*, dall’evidente scostamento tra i valori di colesterolo rilevati in sede concorsuale e quelli risultanti dagli esami ai quali si è sottoposta nell’immediato la candidata. Ed infatti, in ragione della incompatibilità tra i risultati e della sicura rilevanza qualitativa della misurazione – *in primis* - presso le Struttura Pubblica, è emersa l’inattendibilità della misurazione effettuata in sede concorsuale, secondo la quale la candidata avrebbe una ipercolesterolemia >240 mg/dl.

Peraltro, tale giudizio, è stato espresso **senza rispettare le dovute indicazioni ed in esito ad un secondo prelievo di sangue del quale la ricorrente era completamente ignara.**

La sig.ra Orlandi, infatti, il giorno 11 novembre 2019 (in occasione della terza giornata degli accertamenti psico-fisici) invece di essere sottoposta alla sola misurazione del peso e dell’altezza (come lei stessa sapeva, essendo all’epoca dei fatti in servizio presso l’Esercito quale VFP e non essendo stata avvertita per tempo) è stata sottoposta ad un ulteriore prelievo di sangue per ulteriori analisi al fine di confermare il valore della colesterolemia totale (già misurata durante la seconda giornata di visite), e ciò senza alcuna previa comunicazione, in palese violazione delle norme procedurali.

6) RICORSO INTRODUTTIVO - CONCLUSIONI:

- 1) **in via preliminare**, anche attraverso l’adozione di un provvedimento cautelare monocratico *ex art. 56 c.p.a.* e, poi, con provvedimento da emettersi a seguito della celebrazione della prima Camera di Consiglio utile, accogliere la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, ordinando all’Amministrazione l’adozione dei provvedimenti idonei ad assicurare l’immediata ammissione con riserva della ricorrente alle successive fasi della selezione (prove attitudinali, valutazione dei titoli e successivo corso per allievi carabinieri in ferma prefissata);
- 2) **in via istruttoria**, ove ritenuto necessario, disporre accertamento tecnico d’ufficio (C.T.U. o verifica), anche in contraddittorio, che abbia il fine di verificare la sussistenza o meno della patologia che ha determinato il giudizio di non idoneità, **anche con decreto cautelare monocratico**;
- 3) **in via istruttoria, disporre l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del presente ricorso, dell’ordinanza e dell’elenco dei potenziali controinteressati, da fornirsi a cura dell’Amministrazione**;
- 4) **nel merito**, accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, annullare i provvedimenti impugnati e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini del concorso per il

reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, con ogni statuizione consequenziale;

- 5) **nel merito**, in subordine, condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno da perdita di *chance* o in forma specifica o per equivalente, per le causali e secondo le modalità di cui in narrativa.

7) ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON I MOTIVI AGGIUNTI

Con atto di integrazione del contraddittorio e motivi aggiunti notificato al Ministero della difesa, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Commissione per gli accertamenti psico-fisici ed al Sig. Merola Matteo (non costituitosi in giudizio) ulteriormente si chiedeva l'annullamento previa adozione delle misure cautelari degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, nonché dei seguenti atti:

- **decreto del 29.11.2019, pubblicato il 02.12.2019, (n. 29/6-8-1- CC di prot.)** con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento ha approvato le graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 141 del 25 novembre 2019 (non conosciuto) della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

- **graduatorie finali di merito dei vincitori** del concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, di cui al verbale n. 141 del 25 novembre 2019 (non conosciuto), approvate con decreto del comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 29.11.2019 pubblicato il 02.12.2019, ed in particolare della graduatoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del bando di concorso, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente;

8) SUNTO DELL'ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E MOTIVI AGGIUNTI (CON LE RELATIVE CONCLUSIONI)

In via riassuntiva si rammenta che nell'atto di integrazione del contraddittorio e motivi aggiunti al ricorso n.r.g. 14393/2019, si riproponeva integralmente il motivo di diritto indicato nel ricorso principale, **gravando le graduatorie finali di merito, una volta formalmente pubblicate.**

9) MOTIVI AGGIUNTI - CONCLUSIONI:

- 1) **in via preliminare**, accogliere la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, ordinando all'Amministrazione l'adozione dei provvedimenti idonei ad assicurare l'immediata ammissione con riserva della ricorrente alle successive fasi della selezione (prove attitudinali, valutazione dei titoli e successivo corso per allievi carabinieri in ferma prefissata);

- 2) **in via istruttoria**, ove ritenuto necessario, disporre accertamento tecnico d'ufficio (C.T.U. o verifica), anche in contraddittorio, che abbia il fine di verificare la sussistenza o meno della patologia che ha determinato il giudizio di non idoneità;
- 3) **in via istruttoria, disporre l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del presente ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco dei potenziali controinteressati, da fornirsi a cura dell'Amministrazione;**
- 4) **nel merito**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini del concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, con ogni statuizione consequenziale;
- 5) **nel merito**, in subordine, condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno da perdita di chance o in forma specifica o per equivalente, per le causali e secondo le modalità di cui in narrativa.

Infine, all'esito dell'udienza del 5 febbraio 2020, il T.A.R. del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe n. 1823/2020 pubblicata l'11 febbraio 2020, disponeva

“l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria afferente il concorso indicato in epigrafe, di interesse per il ricorrente, autorizzando sin d'ora la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione di un sunto del gravame (con le relative conclusioni), degli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché dell'indicazione nominativa dei soggetti inseriti nella graduatoria di merito del concorso in contestazione; tale incombenza dovrà essere eseguito, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente ordinanza, a cui dovrà fare, peraltro, seguito – del pari, a pena di improcedibilità – il deposito da parte del ricorrente della prova del compimento del prescritto adempimento entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento”

TANTO PREMESSO SI AVVISA CHE

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del Tar Lazio, Roma, dell'11 febbraio 2020, n. 1823, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte di tutti i candidati inseriti nella graduatoria afferente il concorso indicato in epigrafe.

Palermo, 17 febbraio 2020

Avv. Claudia Caradonna

Si allegano:

- Graduatorie finali di merito dei vincitori del concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, contenenti l'**indicazione nominativa dei soggetti ivi inseriti**.